



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TERAMO

# FONTI A FORMAZIONE CENTRALIZZATA

# Istituzionalizzazione della funzione normativa

Il problema dell'autorità sociale in una società paritaria

a) imposizione di fatto (visione realista): tentativi delle forze dominanti di imporre la propria volontà – difficoltà e resistenze – uso a proprio vantaggio dei meccanismi decentrati

b) consenso: trasferimento di poteri a un organo mediante accordo – fragilità (stati terzi – conflitti di norme) – affermazione in fatto dell'organo, politicamente autonomo – UE, Nazioni Unite

# Le fonti previste da accordo

**Procedimenti o fonti di produzione normativa previsti dai trattati.**

Gli accordi internazionali possono contenere delle “regole formali o strumentali che istituiscono ulteriori procedimenti o fonti di produzione di norme” (Conforti). In altri termini, “l’accordo può prevedere che attraverso l’adozione di un determinato atto, o mediante un determinato procedimento, vengano create norme giuridiche **vincolanti nei rapporti tra le parti**” (Ronzitti).

Si parla in proposito di **fonti di secondo o di terzo grado**, a seconda del posto che viene attribuito ai trattati nella gerarchia delle fonti.

# Le fonti previste da accordo

Possono essere previste da:

a) un semplice trattato

b) un trattato istitutivo di  
un'organizzazione internazionale (O.I.)

# Le fonti previste da un semplice trattato: esempi

- la **clausola della nazione più favorita (MFN)** in base alla quale le parti di un trattato si impegnano a riconoscersi reciprocamente il trattamento più favorevole che esse concederanno ad un terzo. Tale trattamento, attinente alla materia oggetto del trattato, viene esteso **automaticamente** a tutte le altre parti del medesimo trattato.

La clausola MFN crea un procedimento di produzione giuridica ulteriore rispetto all'accordo nel quale esso è previsto. Tale clausola è espressamente richiamata dal GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, art. 1)

- l'**emendamento di un trattato multilaterale** valido per tutte le parti del trattato senza che sia necessaria l'approvazione o la ratifica da parte di tutte le parti.
- taluni collocano le **sentenze internazionali** tra le fonti previste da accordo in quanto è necessario l'accordo affinché il tribunale internazionale abbia il potere di risolvere la controversia.

# Le fonti previste da un trattato istitutivo di un' O.I.

Alcuni trattati istitutivi di OO.II. contengono apposite disposizioni che conferiscono agli organi dell'organizzazione la competenza ad emanare atti vincolanti nei confronti degli Stati membri. E' necessario distinguere tra:

*a) atti a rilevanza interna*, dettano le regole attinenti alla struttura (es. creazione di organi sussidiari) e al funzionamento dell'organizzazione (es. ripartizione delle spese; regolamenti interni che disciplinano il funzionamento degli organi dell'O.I. e le procedure). Ad esempio, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, di norma sprovvista del potere di adottare decisioni vincolanti, ha il potere di ripartire le spese dell'organizzazione tra gli Stati membri (cfr. art. 17, par. 2, della Carta) e tale ripartizione vincola tutti gli Stati membri.

*b) atti a rilevanza esterna*, sono destinati a produrre effetti giuridici per gli Stati nell'ordinamento internazionale.

# Atti dell'Assemblea generale a rilevanza esterna

**Non sono vincolanti.**

**Le OO.II. possono in genere adottare atti giuridici non vincolanti**, come le **raccomandazioni** (v. soft law).

Queste ultime si limitano ad esortare gli Stati membri a tenere un certo comportamento senza obbligarli.

Sono generalmente adottate all'unanimità, o per *consensus*, ossia senza una votazione formale, ma con una semplice dichiarazione dell'organo, che attesta l'accordo tra le parti.

# Atti del Consiglio di sicurezza

- **risoluzioni** adottate sulla base dell'art. 41 (misure non implicanti l'uso della forza) e 42 (misure implicanti l'uso della forza) della Carta delle NU. Esempi Res. 1373(2001) e Res. 1540(2004).
- **risoluzioni organizzative**: diritto applicabile dagli organi che istituisce (tribunali *ad hoc*) decisioni assimilabili a veri e propri trattati internazionali. Cfr. ad esempio la risoluzione istitutiva del Tribunale penale *ad hoc* per la *ex*-Yugoslavia (Res. No. 808/1993) e quella istitutiva del Tribunale penale *ad hoc* per il Ruanda (Res. No. 995/1994).